

**Regolamento  
sull'utilizzazione delle acque**  
(del 29 aprile 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002,

**decreta:**

**Autorità competente**

**Art. 1** L'Ufficio dell'energia (UEn) del Dipartimento delle finanze e dell'economia esercita le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Stato e al Dipartimento, salvo disposizione contraria del presente Regolamento.

**Concessioni:**

**Contenuti della domanda (art. 5)**

**Art. 2** <sup>1</sup>Ogni domanda di concessione deve contenere:

- a) le generalità dell'istante. Se la domanda viene presentata da una società devono essere indicati gli organi nei modi previsti dal Codice delle obbligazioni;
- b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'ubicazione delle principali opere progettate;
- c) un profilo longitudinale;
- d) la denominazione del lago e del corso d'acqua che si vuole utilizzare;
- e) lo scopo per cui la derivazione è richiesta e la quantità di acqua da derivare;
- f) una descrizione degli impianti:
  - presa d'acqua con l'indicazione delle coordinate e della quota,
  - sbarramento e relative quote,
  - opere di accumulazione o per l'utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata;
  - centrale,
  - impianti di pompaggio,
  - curva delle portate dei corsi d'acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti d'acqua,
  - curva delle portate utilizzabili,
  - volume di accumulazione,
  - caduta lorda,
  - caduta netta,
  - capacità di produzione;
- g) un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento;
- h) un rapporto sull'impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi, ai sensi della legislazione federale;
- i) indicazioni sul trasporto e l'utilizzazione dell'energia elettrica;
- l) eventualmente un rapporto geologico.

<sup>2</sup>L'UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti.

**Pubblicazioni (art. 6)**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le domande di concessione che soddisfano i requisiti formali di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 30 giorni.

<sup>2</sup>I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

**Inizio (art. 7 e 15)**

**Art. 4** Ultimate le opere il concessionario informerà l'UEn, il quale accertata la conformità alla concessione, stabilisce la data di inizio della medesima.

**Esecuzione d'ufficio (art. 11)**

**Art. 5** Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui all'art. 11 della Legge sull'utilizzazione delle acque, il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) potrà farli eseguire d'ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.

**Obblighi del concessionario (art. 14)**

**Art. 6** Il DFE è competente per ordinare l'esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere.

**Autorizzazioni: Contenuti della domanda (art. 25)**

**Art. 7** <sup>1</sup>Ogni domanda di autorizzazione oltre all'apposito formulario, da richiedere all'UEn, deve contenere:

- a) le generalità dell'istante. Se la domanda viene presentata da una società devono essere indicati gli organi nei modi previsti dal Codice delle obbligazioni;
- b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'ubicazione delle principali opere progettate;
- c) un profilo longitudinale;
- d) la documentazione del lago e del corso d'acqua che si vuole utilizzare;
- e) lo scopo per cui la derivazione è richiesta e la quantità di acqua da derivare;
- f) una descrizione delle principali opere dell'impianto con l'indicazione delle coordinate e della quota;
- g) per impianti destinati alla produzione di energia elettrica con una potenza lorda media fino a 50 kW, vale quanto richiesto all'articolo 2 cpv. 1 lett. f del presente Regolamento.

<sup>2</sup>L'UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 e semplificare le formalità richieste nel caso di utilizzazioni temporanee o di lieve importanza o nel caso di modifica o rinnovo di autorizzazioni per impianti esistenti.

**Pubblicazione (art. 25)**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le domande di autorizzazione che soddisfano i requisiti formali di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 15 giorni.

<sup>2</sup>I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

**Tasse (art. 29)**

**Art. 9** Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti tasse annuali da versare entro il 31 gennaio per l'anno successivo:

- a) prelievi a scopo industriale per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di macchine, per il raffreddamento di locali e per l'alimentazione di pompe di calore, fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
- b) prelievi per allevamenti piscicoli fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
- c) prelievi per approvvigionamento privato in acqua potabile o sanitaria fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
- d) prelievi per il riempimento di piscine con impianto di filtraggio fr. 150.-- + fr. 2.-- per mc di volume del bacino (al massimo 3 riempimenti annui);
- e) sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa i prelievi di interesse pubblico finalizzati all'approvvigionamento in acqua potabile.

**Vigilanza: in generale (art. 2 cpv. 2)**

**Art. 10** <sup>1</sup>L'UEn è incaricato di vigilare al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni e autorizzazioni.

<sup>2</sup>A tal fine i titolari devono garantire l'accesso agli impianti e alle installazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all'esercizio dell'impianto e all'utilizzazione dell'energia prodotta.

**Abusi (art. 13, 28 e 31)**

<sup>3</sup>L'UEn informerà l'autorità concedente di eventuali abusi commessi dai titolari.

**Contravvenzioni (art. 31)**

**Art. 11** Le contravvenzioni alla presente legge sono punite:

- dall'UEn per le multe fino a fr. 5'000.--;
- dalla Divisione delle risorse per le multe da fr. 5'000.-- a fr. 10'000.--;
- dal DFE per le multe da fr. 10'000.-- a fr. 100'000.--.

**Abrogazioni**

**Art. 12** Il presente Regolamento abroga:

- il Regolamento per l'esecuzione della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 28 novembre 1895;
- il regolamento sul catasto dei diritti d'acqua del 31 maggio 1899;
- il decreto circa l'insinuazione delle domande di concessione per utilizzazione di acque pubbliche del 9 gennaio 1896;
- il decreto esecutivo in applicazione degli art. 32 al 37, 70 e 71 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche dell'11 giugno 1918;
- il decreto esecutivo concernente il riordino del catasto delle acque pubbliche del 30 marzo 1954.

**Entrata in vigore**

**Art. 13** Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicato nel BU **2003**, 166.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.